

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

della Dott.ssa Giulia MONTELEONE, nata a Catania il 15.02.1992, residente in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 62, domiciliata in Valenza (AL), via Circonvallazione Ovest n. 53, c.f. MNTGLI92B55C351O, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Stornello, c.f. STRFNC72D24C351N, p.e.c. francesco.stornello@legalmail.it, giusta procura speciale in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale

CONTRO

- Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante p.t.;
- FORMEZ PA, in persona del legale rappresentante p.t.;
- La Commissione RIPAM, in persona del legale rappresentante p.t.;
- La Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia – Codice 02, in persona del Presidente p.t.

E NEI CONFRONTI DI

- Sig. Marco ROSSOLINI;
- Sig.ra Annamaria TORNESE;
- Sig. Maurizio PIARULLI;
- Sig. Gabriele ZANNOTTI,

AVVERSO

la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia – Codice 02, pubblicata in

data 19 febbraio 2026, nella parte in cui si attribuisce alla ricorrente il punteggio complessivo di 25,25 punti, con la conseguente posizione al n. 4604, anziché il maggiore punteggio di 26,25 punti, con la conseguente migliore posizione in graduatoria, e nella parte in cui non si riconosce il diritto alla riserva prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, unitamente ai verbali della commissione esaminatrice recanti la valutazione dei titoli della ricorrente, ancorché sconosciuti, e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

RIASSUNTO PRELIMINARE

La Dott.ssa Giulia Monteleone impugna la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (Codice 02), pubblicata il 19 febbraio 2026, nella parte in cui le viene attribuito un punteggio complessivo di 25,25 punti con la posizione al n. 4604, anziché il maggiore punteggio di almeno 26,25 punti, e nella parte in cui non le viene riconosciuto il diritto alla riserva del 40% prevista dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 80/2021.

La ricorrente ha prestato servizio come Addetta all'Ufficio per il Processo presso il Tribunale di Alessandria dal 22.6.2022 con contratto a tempo determinato tuttora in corso. Alla data di scadenza del bando (29.8.2025) aveva maturato oltre 38 mesi di servizio; alla data di pubblicazione del bando (30.7.2025) aveva maturato oltre 37 mesi, superando ampiamente i 36 mesi richiesti per la riserva del 40%. Il Presidente del Tribunale di Alessandria ha attestato con certificato del 1.8.2025 che la ricorrente "*presta LODEVOLE servizio dalla data di immissione in possesso del 22.06.2022*".

Nonostante la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, la Commissione esaminatrice ha attribuito alla

ricorrente solo 2 punti per il servizio UPP anziché i 3 punti spettanti secondo l'art. 7, comma 3, del bando (1 punto per i primi due anni consecutivi + 0,50 punti per ciascuno dei 4 trimestri successivi), e non ha riconosciuto il diritto alla riserva del 40% nonostante la sussistenza dei presupposti di legge.

La ricorrente lamenta, quindi, la violazione dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 1, comma 6, del bando di concorso, nonché dell'art. 11, commi 4 e 5, e dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 80/2021, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti ed eccesso di potere per manifesta illogicità.

In via cautelare si chiede la sospensione dell'efficacia della graduatoria nella parte lesiva, in ragione del *fumus boni iuris* derivante dalle violazioni di legge evidenziate e del *periculum in mora* consistente nella grave e irreparabile compressione del diritto al lavoro e alla stabilità economica, attesa la scadenza del contratto a tempo determinato al 30.6.2026 e l'imminenza delle assunzioni dei vincitori.

A tal fine si premette in

FATTO

1. Il bando di concorso e la posizione della ricorrente

Con bando pubblicato sul Portale "inPA" e sul sito del Ministero della giustizia, la Commissione RIPAM ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per complessive 2.970 unità, di cui 2.600 Assistenti (Codice 02) a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria.

Il bando prevede, ai sensi dell'art. 1:

- riserve di legge per disabili (10%), volontari delle Forze armate (30%), volontari del servizio civile (15%);
- una riserva fino al 40% dei posti per ciascun codice, "*al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lett. b), dell'art. 11 D.L. 80/2021*", in favore del personale che, alla data di pubblicazione del

bando, abbia svolto servizio per almeno 36 mesi.

L'art. 7 del bando prevede, per il Codice 02, un punteggio massimo per titoli pari a 3 punti per il servizio UPP, così articolato:

- 1 punto per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all'ufficio per il processo;
- 0,50 punti per ciascun trimestre di servizio successivo al compimento dei due anni, fino al massimo complessivo di 3 punti.

La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta, esclusivamente sulla base dei titoli dichiarati negli appositi spazi della domanda, purché posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione, e solo se completi delle informazioni necessarie.

La Dott.ssa Monteleone, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e laurea magistrale in giurisprudenza, nonché abilitazione alla professione forense, ha presentato:

- domanda di partecipazione al concorso Codice 02 in data 29.8.2025, ore 21:52, codice 1D55B1UAUC;
- documentazione dei titoli in data 04.12.2025, ore 10:13, codice ZCW6KY643W.

Nella domanda principale, ha dichiarato:

- di avere diritto alla riserva ex art. 1, comma 3, D.L. 80/2021, avendo svolto servizio per almeno 36 mesi alla data di pubblicazione del bando;
- di aver prestato servizio quale addetto all'ufficio per il processo per almeno due anni consecutivi con merito debitamente attestato, in conformità all'art. 11, commi 4 e 5 D.L. 80/2021.

Nella domanda titoli, ha confermato di aver prestato servizio UPP per almeno due anni consecutivi con merito attestato, allegando il certificato del Presidente del Tribunale di Alessandria del 1.8.2025.

L'attestazione del Presidente del Tribunale di Alessandria certifica che

la ricorrente, addetto UPP area III F1, “*presta LODEVOLE servizio dalla data di immissione in possesso del 22.06.2022*”.

Alla data di scadenza del termine per la domanda (fine agosto 2025), la ricorrente aveva dunque maturato:

- 22.6.2022 – 22.6.2024: 24 mesi (due anni);
- 22.6.2024 – 22.6.2025: ulteriori 12 mesi (quattro trimestri);
- periodo residuo fino al 29.8.2025, ininfluenza ai fini del computo dei trimestri.

Secondo le deduzioni della ricorrente, in base al servizio prestato dal 22.6.2022 alla data di scadenza del bando (29.8.2025), pari a 38 mesi e 7 giorni (oltre 3 anni), le spettava:

- per il servizio come addetta UPP: 1 punto per i primi due anni consecutivi + 0,50 punti per ciascun trimestre successivo, per un totale di 3 punti (punteggio massimo previsto dall’art. 7, comma 3, del bando);
- per la riserva del 40%: il diritto ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori in virtù della riserva, avendo superato i 36 mesi di servizio alla data di pubblicazione del bando.

2. La graduatoria finale e l’istanza di autotutela

All’esito della prova scritta e della valutazione dei titoli, nonostante la documentazione prodotta, la Commissione esaminatrice, con la graduatoria pubblicata il 19 febbraio 2026:

- ha attribuito alla ricorrente il punteggio complessivo di 25,25 punti, collocandola al n. 4604 della graduatoria;
- non ha riconosciuto il diritto alla riserva del 40% prevista dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 80/2021.

In particolare, dagli atti a disposizione risulta che le sono stati attribuiti solo 2 punti per il servizio UPP, in luogo dei 3 punti spettanti secondo l’art. 7 del bando.

Con PEC del 24.03.2026, indirizzata a Formez PA (protocollo@pec.formez.it), la Dott.ssa Monteleone ha presentato istanza di autotutela, chiedendo la rettifica del punteggio, l'inserimento dell'indicazione della riserva in graduatoria e si è riservata di adire il giudice amministrativo in difetto di riscontro.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna risposta motivata né ha rettificato la posizione della ricorrente.

3. Il ricorso

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritevoli di annullamento.

L'immediata efficacia dei provvedimenti impugnati e, insieme, la loro definitività sono, inoltre, causa di un pregiudizio grave ed irreparabile, sicché ricorrono i presupposti per l'adozione di ogni più opportuna misura cautelare a tutela delle ragioni della Dott.ssa Monteleone nelle more della definizione del giudizio nel merito.

Tanto, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Sulla domanda di annullamento degli atti impugnati

- 1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 51 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3, DEL BANDO DI CONCORSO. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMI 4 E 5, DEL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 113. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE. – TRAVISAMENTO DEI FATTI. – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ.**

La graduatoria impugnata è illegittima per avere attribuito alla ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto in applicazione dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso, in relazione al servizio prestato come

addetta all'ufficio per il processo.

1.1. Il quadro normativo e regolamentare

L'art. 11, commi 4 e 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede espressamente che, nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria, ai candidati che hanno prestato servizio come addetti all'ufficio per il processo *“per almeno due anni consecutivi”* e il cui servizio *“sia stato prestato con merito e tale merito sia debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato”*, è attribuito *“un punteggio aggiuntivo per titoli”*.

Il bando di concorso, all'art. 7, comma 3, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, commi 4 e 5, del D.L. n. 80/2021, stabilisce che:

“Per entrambi i codici di concorso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, commi 4 e 5, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ai candidati che hanno prestato servizio nella veste di addetto all'ufficio per il processo, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per almeno due anni consecutivi e il predetto servizio sia stato prestato con merito e tale merito sia debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, è attribuito un punteggio aggiuntivo per titoli (...).”

Per il Codice 02 (Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria), il punteggio massimo attribuibile è pari a 3 punti, così ripartiti:

“a) 1 punto per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all'ufficio per il processo;

b) 0,50 punti per ciascun trimestre di servizio successivo al compimento del citato servizio di due anni consecutivi.”

1.2. Il servizio maturato alla data di scadenza del bando

Come esposto in regesto, la Dott.ssa Monteleone ha prestato servizio come Addetta all'Ufficio per il Processo (Terza Area) presso il Tribunale di

Alessandria dal 22 giugno 2022 con contratto a tempo determinato tuttora in corso.

Nella domanda di partecipazione al concorso, presentata in data 29 agosto 2025, la ricorrente ha dichiarato:

- di aver prestato servizio nella veste di addetto all'ufficio per il processo per almeno due anni consecutivi con merito debitamente attestato;
- di aver svolto tale servizio dal 22.6.2022 a tutt'oggi (quindi, alla data di scadenza del bando, il servizio era ancora in corso).

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del bando:

“La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.”

Alla data del 29 agosto 2025 di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il servizio prestato dalla ricorrente era il seguente:

- Data di inizio servizio: 22 giugno 2022
 - Data di scadenza del bando: 29 agosto 2025
 - Servizio maturato: 3 anni, 2 mesi e 7 giorni, pari a 38 mesi e 7 giorni
- Secondo i criteri di cui all'art. 7, comma 3, del bando:
- 1 punto per i primi 2 anni consecutivi (24 mesi), maturati il 22 giugno 2024;
 - Dal 22 giugno 2024 al 29 agosto 2025 sono trascorsi 1 anno, 2 mesi e 7 giorni, pari a 14 mesi e 7 giorni, ossia 4 trimestri completi (12 mesi) più 2 mesi e 7 giorni;
 - Per i 4 trimestri completi: $4 \times 0,50 = 2$ punti;

Totale: $1 + 2 = 3$ punti (punteggio massimo previsto dal bando).

1.3. L'illegittimità della mancata attribuzione del punteggio corretto

Dalla graduatoria pubblicata il 19 febbraio 2026, la ricorrente ha ottenuto un punteggio complessivo di 25,25 punti.

Dalla ricevuta di caricamento della documentazione ai fini della valutazione dei titoli risulta che la ricorrente ha tempestivamente prodotto l'attestazione del Presidente del Tribunale di Alessandria del 1° agosto 2025, che certifica il *“LODEVOLLE servizio dalla data di immissione in possesso del 22.06.2022”*.

Non si comprende, quindi, per quale ragione la Commissione esaminatrice non abbia attribuito alla ricorrente il punteggio massimo di 3 punti previsto dall'art. 7, comma 3, del bando.

La ricorrente, infatti:

- ha dichiarato nella domanda di partecipazione di aver prestato servizio come addetta all'ufficio per il processo per almeno due anni consecutivi con merito debitamente attestato;
- ha prodotto l'attestazione del Presidente del Tribunale di Alessandria che certifica il *“LODEVOLLE servizio”* dal 22.6.2022;
- ha maturato, alla data di scadenza del bando, un servizio di oltre 38 mesi, pari a 3 anni, 2 mesi e 7 giorni.

L'unica ipotesi plausibile è che la Commissione abbia attribuito alla ricorrente solo 2 punti anziché 3, riconoscendo il punto per i primi due anni consecutivi e un ulteriore punto per i primi 2 trimestri successivi, ma non il terzo e il quarto trimestre, nonostante questi fossero stati completati alla data di scadenza del bando.

Tale valutazione è manifestamente erronea e illegittima.

1.4. La giurisprudenza amministrativa in materia

La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che la valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice, pur caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo in presenza di errori di fatto, travisamento, violazione delle

norme del bando, manifesta illogicità o irragionevolezza.

In particolare, la giurisprudenza ha affermato che i titoli di servizio dichiarati nella domanda di partecipazione e regolarmente documentati devono essere valutati dalla commissione esaminatrice secondo i criteri previsti dal bando, senza margini di discrezionalità nella quantificazione del servizio effettivamente prestato (T.A.R. Lazio, Sez. IV ter, 25.2.2025, n. 5236).

1.5. Conclusioni

La mancata attribuzione del punteggio massimo di 3 punti alla ricorrente per il titolo di servizio come addetta all'ufficio per il processo, nonostante la documentazione prodotta e il servizio effettivamente prestato, integra:

- violazione dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso, che prevede espressamente l'attribuzione di 1 punto per i primi due anni consecutivi e di 0,50 punti per ciascun trimestre successivo;
- violazione dell'art. 11, commi 4 e 5, del D.L. n. 80/2021, che impone la valorizzazione del servizio prestato come addetto all'ufficio per il processo;
- difetto di istruttoria, per non aver la Commissione esaminato correttamente la documentazione prodotta dalla ricorrente;
- difetto di motivazione, non essendo stato specificato per quale ragione il punteggio attribuito sia inferiore a quello dovuto;
- travisamento dei fatti, per aver la Commissione disconosciuto il servizio effettivamente prestato dalla ricorrente;
- eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, per aver attribuito un punteggio inferiore a quello previsto dal bando in presenza di documentazione idonea.

Il provvedimento impugnato è, quindi, illegittimo.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST.

– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 3, DEL

D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 113. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 1, 6 E 7, DEL BANDO DI CONCORSO. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE. – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ.

La graduatoria impugnata è altresì illegittima per non aver riconosciuto alla ricorrente il diritto alla riserva del 40% dei posti prevista dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 80/2021.

2.1. Il quadro normativo

L’art. 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede espressamente:

“Al fine di valorizzare l’esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), è prevista una riserva non superiore al quaranta per cento dei posti per ciascun concorso pubblico o corso-concorso bandito ai sensi del presente articolo a favore del predetto personale, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con contratti stipulati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso l’amministrazione che emana il bando.”

Il bando di concorso, all’art. 1, comma 6, recepisce integralmente tale disposizione:

“Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di valorizzare l’esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), è prevista una riserva non superiore al quaranta per cento dei posti per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, del presente bando a favore del

predetto personale, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. La riserva di cui al presente comma opera a concorrenza del limite massimo previsto dal successivo comma 7 all'esito dell'applicazione delle riserve di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 in sede di formazione della graduatoria finale di merito."

Il bando è stato pubblicato in data 30 luglio 2025.

2.2. I fatti di causa

La Dott.ssa Monteleone ha prestato servizio come Addetta all'Ufficio per il Processo (Terza Area) presso il Tribunale di Alessandria dal 22 giugno 2022 con contratto a tempo determinato tuttora in corso.

Nella domanda di partecipazione al concorso, presentata in data 29 agosto 2025, la ricorrente ha espressamente dichiarato:

"Dichiaro di avere diritto alla riserva ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), è prevista una riserva non superiore al quaranta per cento dei posti per ciascuno dei codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del bando di concorso a favore del predetto personale, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi.: Si"

2.3. Il servizio maturato alla data di pubblicazione del bando

Alla data di pubblicazione del bando (30 luglio 2025), il servizio prestato dalla ricorrente era il seguente:

- Data di inizio servizio: 22 giugno 2022
- Data di pubblicazione del bando: 30 luglio 2025
- Servizio maturato: 3 anni, 1 mese e 8 giorni, pari a 37 mesi e 8 giorni

Il servizio maturato dalla ricorrente alla data di pubblicazione del bando era, quindi, superiore ai 36 mesi richiesti dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 80/2021 e dall'art. 1, comma 6, del bando di concorso.

2.4. L'illegittimità del mancato riconoscimento della riserva

Nonostante la ricorrente abbia dichiarato nella domanda di partecipazione di aver diritto alla riserva del 40% ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 80/2021, e nonostante la ricorrente abbia effettivamente maturato oltre 36 mesi di servizio alla data di pubblicazione del bando, la graduatoria pubblicata il 19 febbraio 2026 non riconosce alla ricorrente tale diritto.

Dalla graduatoria risulta, infatti, che la ricorrente è collocata al n. 4604, con un punteggio di 25,25 punti, senza alcuna indicazione della riserva.

Tale mancato riconoscimento è manifestamente illegittimo, in quanto in:

- violazione dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 80/2021, che prevede espressamente la riserva del 40% dei posti a favore del personale che abbia svolto servizio per almeno 36 mesi;
- violazione dell'art. 1, comma 6, del bando di concorso, che recepisce integralmente la disposizione normativa;
- violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., che impongono il rispetto dei criteri di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;
- difetto di istruttoria, per non aver la Commissione esaminato la dichiarazione resa dalla ricorrente nella domanda di partecipazione;
- difetto di motivazione, non essendo stato specificato per quale ragione la riserva non sia stata riconosciuta;
- eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, per aver disconosciuto un diritto espressamente previsto dalla legge e dal bando.

2.5. Conclusioni

Il mancato riconoscimento del diritto alla riserva del 40% dei posti, nonostante la ricorrente abbia dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla legge e dal bando e abbia effettivamente maturato oltre 36 mesi di servizio alla data di pubblicazione del bando, integra una violazione di legge che rende

illegittima la graduatoria impugnata.

Il provvedimento impugnato è, quindi, illegittimo anche sotto tale profilo.

Sulla domanda di tutela cautelare

A norma dell'art. 55, co. 1, c.p.a., qualora il ricorso sia assistito da sufficiente *fumus boni iuris* ed il ricorrente subisca un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, il Tribunale può adottare tutte le misure cautelari che appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione stessa.

1. Sul fumus boni iuris

Il ricorso è manifestamente fondato, per i motivi sin qui esposti, ai quali per brevità si rinvia.

2. Sul periculum in mora

La persistente efficacia degli atti impugnati determina per la ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile.

La ricorrente, infatti, con il punteggio corretto di 26,25 punti (anziché 25,25) e con il riconoscimento del diritto alla riserva del 40%, si collocherebbe in una posizione significativamente migliore in graduatoria, con possibilità di essere assunta tra i vincitori del concorso.

La mancata assunzione comporta per la ricorrente:

- la perdita della possibilità di accesso al ruolo di assistente a tempo indeterminato presso il Ministero della Giustizia;
- la permanenza nel rapporto di lavoro a tempo determinato, con scadenza del contratto al 30.6.2026, senza certezze sul rinnovo;
- la compressione del diritto al lavoro e alla stabilità economica.

Tale pregiudizio è grave, in quanto incide sulla sfera economica e professionale della ricorrente, e irreparabile, in quanto non può essere integralmente ristoro *ex post* mediante risarcimento per equivalente, atteso che la ricorrente aspira legittimamente alla stabilizzazione del rapporto di

lavoro e all'accesso al ruolo di assistente a tempo indeterminato.

Inoltre, il pregiudizio è attuale e concreto, in quanto la graduatoria è già stata pubblicata e l'Amministrazione sta procedendo alle assunzioni dei vincitori, come risulta dagli avvisi pubblicati sul portale inPA.

3. Sul bilanciamento tra gli interessi in gioco

Il bilanciamento tra gli interessi in gioco propende nettamente per la concessione della tutela cautelare, in quanto:

- la ricorrente ha dimostrato di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge e dal bando per l'attribuzione del punteggio maggiorato e per il riconoscimento della riserva del 40%;
- la documentazione prodotta dalla ricorrente è idonea e completa;
- il mancato riconoscimento del punteggio e della riserva integra una violazione di legge manifesta;
- l'interesse pubblico alla corretta formazione della graduatoria e al rispetto delle norme di legge prevale sull'interesse all'immediatezza delle assunzioni;
- il pregiudizio per la ricorrente è grave, attuale e non reversibile, derivando dalla compressione del diritto al lavoro e alla stabilità economica;
- l'eventuale accoglimento della domanda cautelare non pregiudica irreversibilmente i diritti dei controinteressati, potendo il giudice disporre la riforma della graduatoria con conseguente scorrimento delle posizioni.

Sussistono, pertanto, i presupposti perché Codesto Tribunale adotti ogni più opportuna misura cautelare a tutela delle ragioni della ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito ovvero, in subordine, perché Esso fissi con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso, ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a.

Per tutto quanto esposto, la Dott.ssa Giulia Monteleone, come sopra rappresentata e difesa, chiede che

VOGLIA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ADÌTO

in accoglimento del presente ricorso e delle istanze proposte in via incidentale,

- in via cautelare,
 - adottare ogni più opportuna misura cautelare a tutela delle ragioni della ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito, in particolare disponendo la sospensione dell'efficacia della graduatoria impugnata nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 25,25 punti e non riconosce il diritto alla riserva del 40%, e ordinando all'Amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente con attribuzione del punteggio corretto e riconoscimento del diritto alla riserva;
 - ovvero, in subordine, fissare con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso, ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a.;
- nel merito:
 - annullare gli atti impugnati, per i motivi di cui sopra;
 - ordinare all'Amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente attribuendo il punteggio corretto di almeno 26,25 punti e riconoscendo il diritto alla riserva del 40% dei posti ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 80/2021;
 - ordinare all'Amministrazione di riformare la graduatoria con conseguente inserimento della ricorrente nella posizione che le compete in base al punteggio corretto e al riconoscimento della riserva,

con ogni consequenziale statuizione;

Con vittoria di spese, ivi compreso il contributo unificato di iscrizione a ruolo versato, e compensi di avvocato.

DICHIARAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il contributo unificato è dovuto e corrisposto nella misura di € 325,00.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.a., il sottoscritto difensore dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al processo all'indirizzo di posta elettronica certificata francesco.stornello@legalmail.it.

Roma, 17 aprile 2026

Avv. Francesco Stornello